

## **Regolamentazione della gestione per conto dello Stato della assicurazione contro gli infortuni dei dipendenti statali attuata dall'INAIL.**

---

L'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti delle amministrazioni statali è stata regolata dal D.M. 19 gennaio 1939, modificato dai decreti ministeriali 27 settembre 1940 e 10 novembre 1947.

Il decreto del Ministero del tesoro del 10 ottobre 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.46 del 25 febbraio 1986, è intervenuto, pertanto, a dare concreta attuazione e regolamentazione all'assicurazione dei dipendenti statali nella speciale forma di gestione per conto dello Stato.

Siffatto decreto, all'articolo 1, dispone che i dipendenti delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, sono assicurati contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali in base alle disposizioni del Testo Unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modifiche ed integrazioni ed alle norme contenute nel decreto in questione.

### **Persone assicurate e attività tutelate.**

In forza del D.M. 10 ottobre 1985 sono obbligatoriamente assicurati presso l'INAIL, contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, i dipendenti delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, che rientrano nelle previsioni normative del vigente Testo Unico articoli 1 e 4.

Sono altresì compresi nella tutela i medici esposti alla azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, che prestano la loro attività alle dipendenze dello Stato come docenti e assistenti universitari, i medici addetti alle cliniche universitarie, ecc.

Non sono invece compresi nella particolare tutela i dipendenti statali rientrati nel campo di applicazione dell'assicurazione infortuni e malattie professionali nell'agricoltura contemplati nel titolo II del Testo Unico, per i quali è previsto il pagamento dei contributi tramite lo (ex...) SCAU e l'assicurazione viene attuata in gestione ordinaria.

Del pari, le disposizioni di cui trattasi non si applicano ai dipendenti delle aziende autonome del Ministero delle poste e telecomunicazioni, al personale dell'Ente Ferrovie dello Stato, ai detenuti addetti a lavori condotti direttamente dallo stato, per i quali vigono apposite disposizioni.

---

### **Datore di lavoro.**

Lo Stato attua la tutela dei propri dipendenti non anticipando come noto il premio assicurativo, ma rimborsando le spese conseguenti alla tutela attuata nei casi di infortunio o malattia professionale.

L'obbligo assicurativo si concretizza al momento dell'evento lesivo; obbligo ed epoca sono pertanto inscindibili e l'onere a carico dello Stato continua a sussistere indipendentemente dalle successive vicende del rapporto di lavoro dell'infortunato, nel senso che l'Amministrazione statale presso la quale svolgeva attività il dipendente al momento dell'evento lesivo resta competente per il rimborso di tutte le prestazioni concesse dall'INAIL a termini di legge per lo stesso evento.

Il personale dello Stato in posizione di comando presso qualsiasi ente pubblico conserva la qualità di dipendente dello Stato (articolo 6 D.M. 10 ottobre 1985) e, pertanto, è assicurato nella forma della gestione per conto fino a quando non verrà giuridicamente inquadrato nei ruoli organici di quell'Ente.

Ne consegue che l'INAIL intrattiene il rapporto economico, per il rimborso delle prestazioni infortunistiche erogate, con l'amministrazione statale alla quale il dipendente appartiene, non assumendo rilievo la posizione di comando.

### **Istituto assicuratore.**

Lo Stato affida all'INAIL il compito di assicurare i propri dipendenti, contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali in base alle disposizioni del Testo Unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modifiche ed integrazioni. Pertanto la valutazione dell'indennizzabilità dei casi rientra nella specifica ed esclusiva competenza dell'INAIL.

### **Prestazioni assicurative.**

Le prestazioni dell'assicurazione nei confronti dei dipendenti statali sono quelle previste dall'articolo 66 del Testo unico e successive modifiche ed integrazioni, esclusa l'indennità giornaliera per l'inabilità temporanea e pertanto:

- ✓ una rendita per l'inabilità;
- ✓ un assegno per l'assistenza personale continuativa;
- ✓ una rendita ai superstiti e un assegno una volta tanto in caso di morte;
- ✓ la fornitura degli apparecchi di protesi.

Le cure mediche e chirurgiche, compresi gli accertamenti clinici di cui al punto 5 del citato articolo 66 del Testo unico, sono erogate secondo le nuove disposizioni derivanti dai provvedimenti legislativi intervenuti nel corso di questi ultimi anni nel settore dell'assistenza sanitaria pubblica, tra cui acquista rilievo la legge n. 833/1978 e successive modificazioni ed integrazioni.

In base a tale quadro normativo le suddette prestazioni sono state demandate alla competenza delle amministrazioni locali che gestiscono il servizio sanitario nazionale.

Per quanto riguarda le prestazioni idrofangotermaali e climatiche, il cui onere è del pari a carico delle UU.SS.LL., rientrano nei compiti dell'Istituto, secondo la specifica normativa in vigore, la prescrizione della cura e l'erogazione delle prestazioni economiche accessorie.

Coerentemente con quanto sopra esposto, per i dipendenti statali in servizio, queste sono limitate alle spese di viaggio, diaria e soggiorno alberghiero.

Per i dipendenti statali in quiescenza, invece ai sensi della lettera circolare n. 94/1982, è dovuta anche l'integrazione rendita.

Prestazioni integrative spettano altresì ai dipendenti statali le prestazioni integrative previste dal capo IX del Testo unico che, considerate le successive integrazioni e modificazioni apportate dal D.P.R. 18 aprile 1979, consistono in sintesi in:

- ✓ concessione di protesi nei confronti di titolari di rendita a termini di revisione scaduta ultradecennio: III comma, articolo 178 del Testo unico n. 1124/1965;
- ✓ concessione di presidi non previsti dalle istruzioni per la fornitura di protesi, apparecchi e presidi vari agli invalidi del lavoro: articolo 3 del D.P.R. 18 aprile 1979 (v. circolare n. 33/1984, articolo 23 delle predette istruzioni);
- ✓ erogazioni integrativa di fine anno a favore dei grandi invalidi: articolo 3 del D.P.R. 18 aprile 1979;
- ✓ concessione di presidi speciali a favore di grandi invalidi: articolo 3 del D.P.R. 18 aprile 1979 (v. articoli 15 16 e 17 del citato regolamento allegato alla circolare n. 33/1984);
- ✓ elargizione in denaro una tantum connessa alla concessione del distintivo di onore di mutilato e di grande invalido del lavoro: articolo 3 del D.P.R. 18 aprile 1979 (v. da ultimo circolare n. 30/1985);
- ✓ assegno di incollocabilità ex articolo 180 del Testo unico n. 1124/1965 e successive modificazioni ed integrazioni.

### **Unificazione di rendite ai sensi dell'articolo 80 Testo unico n. 1124/1965.**

Nei casi in cui si debba procedere ad unificazione di rendite da infortuni o da malattie professionali di cui una a carico dell'INAIL e l'altra di competenza di una amministrazione statale, si applica l'articolo 80 del Testo unico; ne consegue che l'Istituto costituisce un'unica rendita in gestione ordinaria e l'amministrazione statale versa all'INAIL il valore capitale della quota parte della rendita unificata di competenza.

Qualora la percentuale invalidante da addebitare alla gestione per conto dello Stato sia inferiore al minimo indennizzabile, l'amministrazione dello stato versa all'INAIL una quota del valore capitale della rendita unificata proporzionale al grado di inabilità relativo all'infortunio o alla malattia professionale a carico dello Stato.

---

Il valore capitale della quota di rendita dovuto dall'amministrazione statale è calcolato con riferimento alla data di costituzione della rendita unificata.

Oltre alla quota del valore capitale, l'amministrazione statale versa la quota a proprio carico dei ratei della rendita unificata erogati dalla data di decorrenza della medesima rendita sino a quella di riferimento (data di costituzione); gli importi dei valori capitali e dei ratei a carico delle amministrazioni statali sono determinati dalla Direzione generale INAIL - Consulenza Statistico Attuariale.

Contenzioso in caso di controversie tra assicurati dipendenti statali e INAIL, quest'ultimo è abilitato a stare in giudizio ed è tenuto a dare comunicazione dell'instaurazione dei relativi procedimenti nonché del loro esito alle amministrazioni statali interessate (articolo 7 del decreto in esame).

Le unità operative competenti, non appena venga loro notificato un ricorso in sede giudiziaria di dipendenti delle amministrazioni dello stato, infortunati o tecnopatici o di loro superstiti aventi diritto, analizzeranno le fattispecie sotto l'aspetto legale dando notizia del giudizio promosso dall'infortunato all'Ente statale che ha denunciato l'infortunio o la tecnopatia o presso cui lavora o lavorava l'assicurato.

Azione verso terzi responsabili in materia di azioni di rivalsa per infortuni dei dipendenti statali, l'ordinamento della particolare gestione consente di raffigurare il rapporto tra le amministrazioni statali e l'INAIL come da rapporto di mandato, in forza del quale l'istituto provvede per conto di dette amministrazioni alla liquidazione degli infortuni occorsi ai loro dipendenti.

Ne deriva che, nei casi di infortuni imputabili a fatto di terzi, l'INAIL (mandatario) non può attivare direttamente l'azione di rivalsa, ne può istituire un'azione diretta al risarcimento, la quale compete esclusivamente all'amministrazione statale interessata (mandante) dell'ultimo infortunio o malattia professionale.

L'INAIL, come mandatario, è tenuto a fornire alle amministrazioni statali le notizie ed i documenti necessari all'esperimento di detta azione ed compiere tutti gli atti idonei per cautelare, nell'interesse delle amministrazioni medesime, l'eventuale esercizio di tale azione.

### **Rapporto economico con lo Stato**

Le amministrazioni statali rimborsano annualmente all'INAIL (articolo 2 del decreto) gli importi delle prestazioni assicurative erogate nonché un'aliquota per le spese generali di amministrazione, per le spese di accertamenti medico legali e per le prestazioni integrative ed un'aliquota per le spese generali di amministrazione delle rendite.

E' facoltà dell'INAIL richiedere a dette amministrazioni statali, a titolo di finanziamento per la gestione, un'anticipazione annuale pari al 50% dell'importo dell'ultima richiesta di rimborso, anticipazione che sarà conguagliata in occasione della presentazione della rendicontazione annuale.

---

**Opzione per la rendita INAIL o per la rendita privilegiata statale.**

Nei casi in cui gli infortunati o tecnopatici abbiano acquisito il diritto ad optare, a norma di legge, per la rendita di infortunio cumulata con il trattamento ordinario di quiescenza oppure per la pensione privilegiata statale con rinuncia alla rendita infortunistica, è fatto carico alle amministrazioni statali competenti di richiedere agli interessati la prescritta dichiarazione opzionale e notificarla all'INAIL (articolo 5 del decreto).

La opzione esercitata è irretrattabile.

Nella ipotesi di ricevimento da parte della amministrazione statale di opzione del reddituario per la pensione privilegiata statale, le Unità operative sospendono il pagamento della rendita a partire dal rateo immediatamente successivo e comunicano alle amministrazioni statali competenti gli importi di rendita già corrisposti.

Alle operazioni di conguaglio provvede direttamente l'amministrazione statale.

**Insegnanti e alunni di scuole pubbliche e private.**

Nel merito l'INAIL ha diramato la Circolare 23 aprile 2003, n. 28 che, nelle intenzioni, dovrebbe dirimere ".....i numerosi quesiti pervenuti, relativi alle problematiche connesse alla trattazione degli eventi lesivi occorsi agli insegnanti e agli alunni di scuole pubbliche e private....".

Per l'opportuna informazione specifica si rinvia alla lettura della circolare  
[INAIL n.28/2003](#)